



BANDO PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI PER L'ABBATTIMENTO DEGLI INTERESSI PASSIVI SU NUOVI FINANZIAMENTI BANCARI ATTIVATI DALLE IMPRESE DELLA PROVINCIA DI CHIETI TRAMITE I CONFIDI.

Art. 1 – Finalità e destinatari

Nel quadro delle proprie iniziative istituzionali, la Camera di Commercio di Chieti, ai sensi del Regolamento camerale adottato con Deliberazione di Giunta n. 158 del 29 dicembre 2011, intende promuovere e sostenere l'accesso al credito delle micro, piccole e medie imprese della provincia di Chieti, con contributi per l'abbattimento degli interessi passivi su nuovi finanziamenti 2012 finalizzati alle operazioni di investimento di cui agli articoli 6 e 7 del presente bando.

Per il raggiungimento di tale finalità la Camera di Commercio di Chieti si avvale della collaborazione dei Consorzi fidi e delle Cooperative di garanzia, di seguito denominati "Confidi".

Nella gestione delle risorse camerali i Confidi agiscono da semplici intermediari: i beneficiari finali degli aiuti sono le microimprese, le piccole e le medie imprese, così come definite nella Raccomandazione della Commissione Europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003 (GU Unione Europea L124 del 20/05/2003).

I contributi pubblici ricevuti dai Confidi e gli eventuali utili realizzati su tali risorse saranno destinati interamente alle operazioni previste dal presente Bando a favore dei soggetti beneficiari e non saranno utilizzati a finanziamento di eventuali spese di investimento dei Confidi.

In caso di liquidazione dei Confidi i fondi pubblici ricevuti saranno rimborsati alla Camera di Commercio di Chieti maggiorati degli interessi liquidati.

I Confidi tengono contabilità separata per tutte le operazioni coperte dai finanziamenti previsti dal presente Bando.

Art. 2 – Risorse finanziarie e criteri per la ripartizione annuale

Al fine del raggiungimento delle finalità di cui all'art. 1 è stato previsto uno **stanziamento complessivo di €195.000,00** che è ripartito tra i Confidi ammessi sulla base dei seguenti criteri:

- 1/3 in parti uguali tra tutti i Confidi ammessi;
- la parte restante in misura proporzionale all'operatività provinciale rappresentata da un coefficiente ottenuto dal rapporto fra l'ammontare dei finanziamenti erogati e garantiti nel corso dell'anno 2011 dal singolo Confidi e quelli erogati e garantiti in totale da tutti i Confidi richiedenti ad imprese aventi sede legale o unità locale in provincia di Chieti.

Il plafond assegnato ad ogni Confidi non può comunque superare il 40% dello stanziamento: se dal calcolo, uno o più Confidi, dovessero superare il plafond massimo consentito, la quota eccedente sarà distribuita in proporzione agli altri Confidi ammessi, sempre nel rispetto del tetto massimo indicato nel comma precedente.

Art. 3 – Requisiti di accesso dei Confidi

Possono presentare domanda per l'assegnazione delle risorse stanziate a favore del presente Bando i Confidi operanti e aventi unità locale operativa nel territorio provinciale che:

possiedano i seguenti requisiti formali di accesso:

- non trovarsi in stato di fallimento, o di altre procedure concorsuali,
- avere adempiuto agli obblighi fiscali e contributivi,
- essere in regola con il pagamento del diritto annuale camerale;



- prevedano nello statuto la possibilità di accesso a tutti gli operatori, indipendentemente dall'adesione ad associazioni di categoria e il carattere mutualistico dell'attività;
- concedano garanzie in applicazione e nel rispetto dei principi dettati nella Comunicazione della Commissione CE n. 2008/C155/02 pubblicata sulla GUCE serie C 155 in data 20 giugno 2008 sull'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato concessi sotto forma di garanzia e sue successive modifiche o integrazioni;
- possiedano un capitale sociale o un fondo consortile di importo non inferiore ad €100.000,00, fermo restando per le società consortili l'ammontare minimo previsto dal codice civile per la società per azioni;
- possiedano un patrimonio netto, comprensivo dei fondi rischi indisponibili, non inferiore ad € 500.000,00;
- abbiano garantito operazioni in essere nel corso dell'anno precedente il periodo di riferimento dell'intervento camerale per un importo pari ad almeno 600.000,00 euro, nei confronti di imprese aventi sede legale o unità locali in provincia di Chieti;
- abbiano erogato garanzie da almeno due anni ad imprese socie o consorziate della provincia di Chieti - nel caso di confidi risultanti da fusione o incorporazione, ai fini del computo del periodo di due anni, è considerata anche l'erogazione delle garanzie effettuata dai confidi che hanno partecipato alla fusione o incorporazione;
- abbiano un numero di soci minimo pari a 100;
- siano promossi da o aderenti ad una delle associazioni di categoria presenti nel CNEL ovvero abbiano beneficiato almeno negli ultimi 5 anni di contributi elargiti dalla Camera di Commercio di Chieti per l'incremento del Fondo Rischi.

I suddetti requisiti devono sussistere alla data di presentazione della domanda.

Per quanto riguarda il settore agricolo i Confidi devono avere una base associativa costituita da imprenditori agricoli di cui all'art. 2135 del Codice civile.

Art. 4 – Procedura di richiesta

I Confidi dovranno presentare alla Camera di Commercio apposita domanda sottoscritta dal legale rappresentante e accompagnata da copia fotostatica del documento d'identità del sottoscrittore, ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. n. 445/2000, **entro il termine perentorio del 31 maggio 2012**, corredata dai seguenti documenti:

1. copia dell'atto costitutivo omologato e registrato, completo dello statuto e degli eventuali regolamenti;
2. copia dell'atto di nomina degli organi statutari;
3. elenco delle convenzioni stipulate con gli istituti di credito per l'affidamento degli associati;
4. documenti di aggiornamento alla data più recente degli atti di cui ai commi precedenti;
5. dichiarazione del Presidente del Confidi, controfirmata dal Presidente del collegio sindacale o dal Revisore unico ove istituito, circa l'ammontare dei finanziamenti erogati e garantiti dal singolo Confidi nel corso dell'anno 2011 alle imprese beneficiarie, corredata da apposite dichiarazioni degli istituti di credito eroganti;
6. copia del bilancio consuntivo e rendiconto relativo all'anno 2011 dichiarato vero, reale e vistato dal Presidente del collegio sindacale o dal Revisore unico ove istituito e dal legale rappresentante;
7. dichiarazione attestante la disponibilità ad accettare il controllo della propria attività da parte della Camera di Commercio, mediante l'invio di copie di bilanci, relazioni, ecc. – a richiesta della Camera stessa;



8. dichiarazione che il Confidi è promosso o aderente ad una delle associazioni di categoria presenti nel CNEL, rilasciata dall'associazione medesima ovvero dichiarazione che il Confidi abbia beneficiato, almeno negli ultimi 5 anni, di contributi elargiti dalla Camera di Commercio di Chieti per l'incremento del Fondo Rischi resa dal Presidente del Confidi stesso.

La documentazione di cui ai punti 1-2-6 non deve essere presentata nel caso in cui la stessa risulti già depositata al Registro delle Imprese di Chieti o comunque acquisita agli atti di ufficio: in tal caso dovrà essere dichiarato il sussistere di tale condizione per una o più delle lettere summenzionate.

Nel caso di cui alla documentazione del punto 4 dovrà essere fatta espressa menzione della variazione intervenuta.

La domanda dovrà contenere anche la dichiarazione del possesso dei requisiti previsti all'art. 3 del Bando.

Tutte le dichiarazioni dovranno essere rese conformemente alle vigenti norme in materia di autocertificazione.

Ciascuna associazione di categoria potrà candidare n. 1 solo Confidi ad essa aderente.

Le domande dovranno essere inviate mediante raccomandata a.r. a Camera di Commercio I.A.A. di Chieti – Servizio Contributi camerali – Piazza G.B. Vico 3 – 661001 Chieti – o mediante posta elettronica certificata alla casella istituzionale cciaa.chieti@ch.legalmail.camcom.it.

La Camera di Commercio con atto del dirigente competente approva l'elenco dei Confidi ammessi all'utilizzo delle risorse camerali e stabilisce le risorse assegnate a ciascun Confidi sulla base del criterio di ripartizione di cui all'art. 2 del Bando.

La concessione del contributo sarà comunicata a ciascun Confidi destinatario dei fondi.

La lista dei Confidi ammessi all'intervento sarà a disposizione delle imprese della provincia di Chieti, corredata dei recapiti a cui rivolgersi e sarà pubblicata sul sito web camerale.

Art. 5 – Compatibilità con la normativa comunitaria degli aiuti concessi in conto garanzia

I contributi sono erogati in ottemperanza alle vigenti disposizioni comunitarie in materia di Aiuti di Stato, con particolare riferimento al Regolamento (CE) n. 1998 del 15/12/2006 – (GUUE serie L379/5 del 28/12/2006) relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE (ora 107 e 108 TFUE) agli aiuti di importanza minore "de minimis".

Per gli aiuti nel settore della produzione agricola, si applica il Regolamento CE n. 1535/2007 del 20/12/2007 (GUUE serie L 337 del 21/12/2007) relativo all'applicazione degli artt. 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti "de minimis".

Per gli aiuti nel settore della pesca, si applica il Regolamento CE 875/2007 del 24/07/2007 (GUUE serie L 193 del 25/07/2007) relativo all'applicazione degli artt. 87 e 88 del trattato CE agli aiuti "de minimis" e recante modifica del regolamento CE n. 1860/2004.

Per le imprese attive nel settore della produzione primaria in agricoltura (coltivazione del fondo, allevamento di animali, silvicoltura e attività connesse fra cui rientra l'attività agrituristica se vengono utilizzate in prevalenza risorse dell'azienda agricola) gli aiuti alle imprese di cui al presente Bando sono assegnati in base alle disposizioni del "Regime di aiuto a favore delle imprese attive nel settore agricolo" (Aiuti di stato n. 241/2001) presentato alla Commissione Europea dall'Unioncamere a nome del sistema italiano delle Camere di Commercio e recepito dalla Giunta Camerale con Deliberazione n. 65 del 03.05.2005.

Le imprese agrituristiche, per le quali coesistono due regimi: il "de minimis" e quello autorizzato camerale (Aiuti di stato n. 241/2001), dovranno dichiarare nell'ambito di quale regime utilizzano la presente agevolazione.



Nel caso in cui i fondi camerale siano utilizzati per fornire garanzie occorre distinguere la concessione senza elementi di aiuto o con elementi di aiuto.

Al fine di assicurare che l'attività di garanzia espletata dal Confidi grazie al contributo camerale non sia configurabile come aiuto di Stato ai sensi dell'art. 87 e 88 del Trattato CE è necessario che il medesimo Confidi si impegni a verificare il rispetto di tutte le condizioni previste nella Comunicazione della Commissione n. 2008/C 155/02 in GUUE n. 155 del 20 giugno 2008 relativamente alle parti in cui precisa le condizioni da rispettare affinché una garanzia non sia qualificabile come aiuto di stato.

Nel caso in cui si intenda concedere garanzie che comportano la presenza di aiuti, le stesse verranno concesse in regime "de minimis" nel rispetto di quanto previsto dal Reg. CE 1998/2006.

Nell'utilizzo del contributo camerale a favore delle imprese associate, i Confidi si impegnano ad assicurare, pena la revoca del contributo, il rispetto delle condizioni di cui sopra e di tutte le condizioni di cui agli atti regionali e dell'Unione Europea citati.

Art. 6 – Soggetti beneficiari e modalità di intervento per imprese appartenenti a tutti i settori ad esclusione di quelli espressamente esclusi dal regolamento CE n. 1998/2006

Sono soggetti finanziabili le microimprese, le piccole e le medie imprese, così come definite nella Raccomandazione della Commissione Europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003 (GU Unione europea L124 del 20/05/2003).

Le imprese beneficiarie devono possedere i seguenti requisiti:

- essere iscritte al Registro delle Imprese della Camera di Commercio di Chieti;
- essere in regola con il pagamento del diritto annuale camerale;
- non avere procedure concorsuali in corso o protesti a carico;
- non beneficiare per lo stesso credito di analogo contributo.

Gli investimenti oggetto del finanziamento devono riguardare la sede o le unità locali ubicate nella provincia di Chieti.

Non possono essere assegnati aiuti alle imprese in difficoltà così come definite al paragrafo 2.1 della Comunicazione della Commissione – Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà, pubblicata in Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea C 244 del 0/1/10/2004.

La somma prevista per l'abbattimento dei tassi di interesse deve essere destinata ai finanziamenti finalizzati alle tipologie di intervento di seguito elencate:

- innovazione tecnologica ed investimenti immateriali;
- ammodernamento, ristrutturazione e recupero con rinnovo locali;
- ricerca aziendale su prodotti o cicli di lavoro innovativi;
- l'acquisto di macchine, automezzi, attrezzature;
- l'adozione di sistemi di qualità;
- l'adeguamento alle norme sulla sicurezza del lavoro e sulla salvaguardia ambientale;
- la realizzazione di dispositivi antinquinamento previsti dalle vigenti disposizioni di legge;
- l'acquisto, la costruzione, la ristrutturazione, l'ampliamento e il recupero di laboratori, locali e rimesse destinati all'esercizio dell'attività compresa l'area di insediamento di pertinenza;
- l'acquisto di materie prime e di scorte;
- la realizzazione di programmi per l'internazionalizzazione e la commercializzazione dei prodotti;
- interventi a favore dell'efficienza energetica degli impianti produttivi e della sicurezza energetica dell'azienda;



- anticipazioni bancarie di somme dovute da un fondo interprofessionale per la formazione continua a fronte di piani formativi aziendali approvati e completati secondo le norme che regolano le attività del fondo stesso;
- la conversione dei debiti dal breve al medio periodo e la rinegoziazione dei debiti di medio periodo.

Il contributo è erogato fino alla concorrenza massima del 3% e, comunque, in misura non superiore al tasso corrisposto alla banca e per un importo non superiore ad €3.000,00.

L'importo massimo del prestito (previsto dalla convenzione stipulata con l'istituto di credito ed il Confidi) non può superare Euro 70.000,00 (settantamila).

Le operazioni di prestito, qualunque sia la destinazione, saranno rateizzate con scadenze semestrali o mensili da un minimo di 12 mesi ad un massimo di 84 mesi all'ordine della banca.

Potranno essere concessi ad una unica azienda anche più prestiti, ma il loro ammontare complessivo non potrà superare quello massimo, tempo per tempo, previsto dalla convenzione tra la banca ed il Confidi.

I Confidi dovranno rispettare le seguenti modalità operative:

- il periodo di utilizzo dello stanziamento sarà riferito all'anno solare coincidente con l'anno di erogazione del contributo;
- la somma assegnata potrà essere utilizzata esclusivamente per finanziamenti rientranti nelle finalizzazioni sopra indicate;
- è compito del Confidi acquisire le auto-dichiarazioni relative al "de minimis" e provvedere all'informativa ai sensi del D.Lgs 196/2003 (Privacy);
- le spese finanziabili non potranno essere di data anteriore ad 1 anno dalla presentazione della domanda al Confidi.

La CCIAA si riserva di effettuare controlli a campione sulle somme ad abbattimento tassi erogate alle imprese, prendendo visione dei relativi fascicoli, chiedendone copia o chiedendo qualsiasi altra documentazione od informazione ad essi inerenti.

Art. 7 – Soggetti beneficiari e modalità di intervento per imprese del settore agricolo

Soggetti beneficiari sono gli imprenditori di cui all'art. 2135 del c.c. che possono dimostrare di:

- essere in possesso di Partita IVA ed essere identificabili dal codice unico delle aziende agricole;
- essere iscritti al Registro delle Imprese della Camera di Commercio di Chieti;
- essere iscritti all'anagrafe regionale delle aziende agricole, con posizione debitamente convalidata;
- versare in una situazione di equilibrio finanziario;
- non avere procedure concorsuali in corso o protesti a carico;
- essere in regola con il pagamento del diritto annuale camerale;
- non rientrare nella categoria delle imprese in difficoltà, come definite dalla normativa comunitaria (paragrafo 2.1 della Comunicazione della Commissione – Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà, pubblicata in Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea C 244 del 0/1/10/2004);
- aver provveduto al versamento di somme per sanzioni e penalità varie eventualmente irrogate da Enti pubblici nell'ambito dell'applicazione di programmi comunitari, nazionali e regionali;
- non beneficiare per lo stesso credito di analogo contributo.

La somma prevista per l'abbattimento dei tassi di interesse deve essere destinata ai finanziamenti finalizzati alle tipologie di intervento di seguito elencate:

- l'acquisto di macchine, automezzi, attrezzature;
- l'adozione di sistemi di qualità;



- l'adeguamento alle norme sulla sicurezza del lavoro e sulla salvaguardia ambientale;
- la realizzazione di dispositivi antinquinamento previsti dalle vigenti disposizioni di legge;
- l'acquisto, la costruzione, la ristrutturazione, l'ampliamento e il recupero di laboratori, locali e rimesse destinati all'esercizio dell'attività compresa l'area di insediamento di pertinenza;
- l'acquisto di materie prime e di scorte;
- la realizzazione di programmi per l'internazionalizzazione e la commercializzazione dei prodotti;
- interventi a favore dell'efficienza energetica degli impianti produttivi e della sicurezza energetica dell'azienda;
- l'acquisto, la costruzione, la ristrutturazione, l'ampliamento e il recupero dei locali e rimesse, destinati all'esercizio dell'attività agricola comprese le aree di insediamento di pertinenza,
- l'acquisto di terreni strumentali all'esercizio dell'attività agricola.

Il contributo è erogato fino alla concorrenza massima del 2% e comunque in misura non superiore al tasso corrisposto alla banca e per un importo non superiore a €3.000,00.

L'importo massimo del prestito (previsto dalla convenzione stipulata con l'istituto di credito ed il Confidi) non può superare Euro 70.000,00 (settantamila).

Le operazioni di prestito, qualunque sia la destinazione, saranno rateizzate con scadenze semestrali o mensili da un minimo di 12 mesi ad un massimo di 84 mesi all'ordine della banca.

Potranno essere concessi ad una unica azienda anche più prestiti, ma il loro ammontare complessivo non potrà superare quello massimo, tempo per tempo, previsto dalla convenzione tra la banca ed il Confidi.

E' d'obbligo il rispetto del principio di non retroattività, per cui sono ammissibili unicamente le spese sostenute in data successiva all'approvazione della domanda di contributo da parte dei Confidi.

Per approvazione della domanda si intende la data della delibera dell'organo amministrativo del Confidi.

In particolare i Confidi devono tenere una contabilità separata per ogni tipologia di aiuto attivata con l'intervento finanziato dalla Camera di Commercio, indicando nel proprio bilancio la consistenza dell'intervento finanziario della Camera di Commercio e di quello di altri Enti pubblici finanziatori.

I Confidi dovranno rispettare le seguenti modalità operative:

- il periodo di utilizzo dello stanziamento sarà riferito all'anno solare coincidente con l'anno di erogazione del contributo;
- la somma assegnata potrà essere utilizzata esclusivamente per finanziamenti rientranti nelle finalizzazioni sopra indicate;
- è compito del Confidi provvedere all'informativa ai sensi del D.Lgs 196/2003 (Privacy).

La CCIAA si riserva di effettuare controlli a campione sulle somme ad abbattimento tassi erogate alle imprese, prendendo visione dei relativi fascicoli, chiedendone copia o chiedendo qualsiasi altra documentazione od informazione ad essi inerenti.

Art. 8 – Liquidazione del contributo

Il contributo sarà liquidato a ciascun Confidi avente diritto con atto dirigenziale entro il 30 giugno 2012 dopo che la Camera di commercio avrà verificato l'esattezza e la completezza della documentazione redatta secondo le modalità indicate nei precedenti articoli.



Art. 9 – Documentazione da presentare a consuntivo

I Confidi entro il 31 marzo 2013 dovranno fornire le seguenti informazioni:

- importo totale delle garanzie concesse nel 2012 grazie al contributo per l'abbattimento dei tassi di interesse, con dettaglio, relativamente a quelle concesse con il contributo camerale, distintamente per ciascuna posizione, dell'importo del prestito ottenuto, del numero delle rate del piano di ammortamento del prestito e dell'importo impegnato a titolo di contributo;
- dati sull'importo totale delle garanzie in essere al 31 dicembre 2011 e la consistenza, alla stessa data, del fondo di garanzia;
- se ci sono stati casi di inadempimento sui prestiti garantiti grazie al contributo della Camera di Commercio e, nel caso, il loro numero.

I Confidi operanti nel settore agricolo, sempre entro il 31 marzo 2013 dovranno inoltre fornire:

- dati relativi ai tipi ed obiettivi delle operazioni oggetto di garanzia (es.: prestiti per investimenti), precisando inoltre se tali operazioni siano oggetto di ulteriore aiuto (ad es.: garanzia accessoria a mutuo per investimento agevolato);
- dati sull'importo totale delle garanzie in essere;
- dati sull'inadempimento relativamente a tutti i prestiti garantiti;
- l'importo pagato con risorse pubbliche per i debitori inadempienti nel 2012 (al netto dei fondi eventualmente recuperati);
- corrispettivi versati dai beneficiari nel medesimo anno per le garanzie.

Qualora il Confidi non abbia interamente impegnato il contributo ad esso liquidato, l'eccedenza dovrà essere restituita alla Camera di Commercio entro il termine perentorio del 31 marzo 2013: in caso di mancata restituzione entro tale termine il Confidi non potrà presentare domanda di partecipazione al medesimo Bando per l'annualità 2013.

Art. 10 - Presentazione della domanda dell'impresa al Confidi

Per fruire dei benefici derivanti dal presente regolamento le imprese devono presentare domanda, su appositi modelli, ai Confidi, dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Per l'assegnazione della pratica all'anno di competenza, fa fede la data di delibera della garanzia del Confidi.

I moduli devono essere sottoscritti dal legale rappresentante dell'impresa richiedente, ai sensi del D.P.R. 445/2000 e successive modifiche e costituiscono parte integrante del fascicolo della richiesta di finanziamento del Confidi stesso.

La sottoscrizione della domanda è valida se corredata da copia fotostatica di un documento d'identità valido.

Nella domanda l'impresa ammessa al "de minimis" dovrà rendere l'apposita dichiarazione di rispetto del massimale stabilito.

I Confidi si impegnano ad erogare mediante pagamento diretto o tramite la banca finanziatrice le somme ad abbattimento tassi alle imprese aventi diritto, alle condizioni stabilite nel presente regolamento fino ad esaurimento delle risorse assegnate nei limiti dello stanziamento complessivo dell'iniziativa.

Art. 11 – Verifiche e revoca del contributo

Il contributo camerale di cui al presente Bando viene revocato e pertanto deve essere restituito, in proporzione al periodo di vigenza del contratto:

- qualora risulti l'insussistenza dei requisiti previsti per la concessione (scioglimento, fallimento dell'impresa, casi di inadempienza rispetto a quanto previsto nel Bando);



- in caso di rescissione, risoluzione o scioglimento del contratto di finanziamento.

A tale riguardo il Confidi si impegna a segnalare tempestivamente il verificarsi di qualsiasi evento che comporti la revoca del contributo.

Qualora l'istituto di credito revochi il finanziamento concesso ad una impresa ammessa al beneficio dell'abbattimento dei tassi di interesse, il Confidi potrà destinare il contributo concesso ad altra impresa previa comunicazione alla Camera di Commercio da effettuarsi entro il 31 dicembre 2012.

I fascicoli delle imprese, completi della documentazione necessaria all'erogazione dei benefici di cui alla presente convenzione, vengono conservati presso il Confidi.

La Camera di Commercio potrà chiedere di prendere visione dei fascicoli, chiederne copia integrale o parziale o chiedere qualsiasi altra documentazione od informazione ad essi inerente.

La Camera si riserva di effettuare controlli e verifiche a campione sulle dichiarazioni rilasciate ai sensi del DPR 445/2000 e successive modifiche e integrazioni, al fine di accertare il rispetto delle condizioni previste per la fruizione del contributo, la documentazione prodotta e l'esistenza ed utilizzo dei beni per i quali si richiede il contributo.

Qualora dal controllo si accerti che non sussistono le condizioni previste dal presente Bando la Camera di Commercio procederà alla revoca del contributo.

Art. 12 - Norme per la tutela della privacy

La presentazione della domanda di contributo comporta il consenso al trattamento dei dati in essa contenuti, per gli effetti del D. Lgs. 196 del 30/06/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali), ai soli fini degli adempimenti necessari a dare applicazione al presente testo di regolamento, ivi inclusa la comunicazione di tali informazioni alle banche dati dei contributi pubblici previste dall'ordinamento giuridico.

Art. 13 – Responsabile del Procedimento

Ai sensi della legge 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni in tema di procedimento amministrativo, il procedimento riferito al presente bando di concorso è assegnato al Responsabile del Servizio Contributi camerali – tel. 0871 5450419.